

MONITORAGGIO FISCALE

28 ottobre 2014 ore 09:34

Gli obblighi di dichiarazione nel quadro RW

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato, e Fabiola Lazzaro - Avvocato, Loconte & Partners**

Con l'approvazione della legge Europea 2013 (legge n. 97/2013), il Legislatore ha apportato significative modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale e di conseguenza alla struttura del quadro RW e alle relative regole di compilazione. Si è assistito, infatti, ad una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per i quali è necessario compilare l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Con l'approvazione della legge Europea 2013 (legge n. 97/2013), il Legislatore ha apportato significative modifiche alla disciplina del **monitoraggio fiscale** e di conseguenza alla struttura del **quadro RW** e alle relative regole di compilazione. Si è assistito, infatti, ad una **semplificazione degli adempimenti** a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per i quali è necessario compilare l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Il nuovo quadro RW denominato "Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio - IVIE/IVAFE" assolve al **duplice obiettivo** di:

- monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti in Italia;
- determinazione dell'IVIE e dell'IVAFE, rispettivamente imposta sulle attività patrimoniali (imposta sul valore degli immobili all'estero), la prima, e di natura finanziaria (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero), la seconda.

Il quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale, ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 167/1990, deve essere compilato dalle **persone fisiche**, dagli **enti non commerciali** e dalle **società semplici ed equiparate** ex art. 5 TUIR, residenti in Italia, nonché dai soggetti **titolari effettivi** dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007, che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, **ai fini** delle imposte sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**) e delle imposte sulle attività finanziarie all'estero (**IVAFE**).

Con particolare riferimento all'osservanza dell'adempimento del **monitoraggio fiscale**, si evidenzia che le recenti modifiche normative hanno inteso **estendere l'obbligo** in parola anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria, siano i **"titolari effettivi"** dell'investimento, considerati tali in ossequio alla normativa vigente in tema di **antiriciclaggio** (D.Lgs. n. 231/2007).

Ne consegue che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio investimenti e attività finanziarie detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultano formalmente intestatari).

Sono, quindi, tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari delle attività detenute all'estero ma anche coloro i quali ne hanno la **disponibilità** o la **possibilità di movimentazione**.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di compilazione del quadro RW, i soggetti di cui all'art.

4, D.L. n. 167/1990, con la **consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta**; questo obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito. Pertanto, dovranno essere dichiarati anche quelle attività detenute all'estero per un solo giorno.

Tra gli investimenti detenuti all'estero - beni patrimoniali collocati all'estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia - sono annoverati, a titolo meramente esemplificativo, gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi, gli oggetti preziosi e le opere d'arte, beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Si tratta, dunque, di attività che vanno sempre indicate nel quadro RW a prescindere da una effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

Nell'ambito delle **attività estere di natura finanziaria** - attività da cui derivano redditi di capitale ex art. 44 TUIR o redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 TUIR - si annoverano, a titolo esemplificativo, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (tra i quali finanziamenti fruttiferi e infruttiferi come previsto dall' Agenzia delle Entrate con circolare n. 49/E del 2009), contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato italiano, metalli preziosi, forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Si tratta di attività che devono essere in ogni caso indicate nel modulo RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. n.167/1990 non sussiste alcun obbligo dichiarativo per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi "dietro specifico incarico del contribuente", sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto tenuto ad operarle (cfr. Agenzia delle Entrate, circolari n. 21/E e n. 19/E del 2014).

A differenza della previgente disciplina normativa in materia, non è più previsto l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero precedentemente indicati nelle sezioni I e III del quadro RW oggi soppresse.

Infatti **prima dell'entrata in vigore** della legge n. 97/2013:

- nella **sezione I** andavano indicati i trasferimenti da e verso l'estero in denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria;

- la **sezione II** riguardava investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2012;

- nella **sezione III** andavano indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno 2012 avevano interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II;

- non erano tenuti alla compilazione del quadro RW i titolari effettivi ex art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007, ma solo coloro i quali avevano la disponibilità o la possibilità di movimentazione;

- in caso di omessa o infedele compilazione, in applicazione del principio del *favor rei*, la sanzione amministrativa pecuniaria per i periodi d'imposta dal 2008 al 2012 era dal 3% al 15%; per gli investimenti detenuti in Paesi con regimi fiscali privilegiati per i periodi d'imposta dal 2003 al 2007 la sanzione era dal 5% al 25%, invece per i periodi d'imposta dal 2008 al 2012 era dal 6% al 30%.

Allo stesso tempo è stato **eliminato il limite di importo di 10.000 euro** al di sopra del quale vigeva l'obbligo dichiarativo. Un limite, tuttavia, continua ad essere previsto per i soli depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, per i quali l'obbligo di monitoraggio sussiste solo se nel corso del periodo d'imposta il valore massimo complessivo raggiunto ha superato la soglia di 15.000 euro e non più, come nel passato, di 10.000 euro. Tale nuova soglia di 15.000 euro è contenuta nell'art. 2 della legge sul rimpatrio dei capitali licenziata il 16 ottobre 2014 dalla Camera dei deputati (C2247).

Le persone fisiche, dunque, in sede di compilazione del quadro RW dovranno verificare, in caso possiedano **conti correnti o depositi**, se il saldo nel periodo di riferimento ha mai raggiunto o superato la somma di 15.000 euro.

E solo in caso affermativo si procederà alla compilazione, mentre al di sotto di 15.000 euro nulla dovrà essere indicato.

Con specifico riferimento a **IVIE** e **IVAFE**, invece, è bene segnalare che il contribuente è in ogni caso tenuto alla **compilazione del quadro RW** per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE, **anche qualora** lo stesso è **esonerato dal monitoraggio**, come accade ad esempio nel caso di persona fisica che presta lavoro all'estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, ovvero nel caso di contribuente residente che presta la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui lavora.

Quindi, semplificando, con le recenti modifiche normative (*ex lege* n. 97/2013) il nuovo modulo RW consente di:

- evidenziare i soggetti considerati **"titolari effettivi"** degli investimenti all'estero;
- evidenziare le attività estere detenute **"durante il periodo d'imposta"** e non solo al termine;
- indicare i **redditi di capitale** e i **redditi diversi** che non hanno subito ritenuta all'ingresso;
- escludere gli adempimenti contenuti nelle precedenti sezioni I e III ora soppresse;
- dichiarare i soli **depositi e i conti correnti all'estero** il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta superi 15.000 euro (soglia introdotta con il progetto di legge C 2247);
- liquidare l'imposta dell'IVIE e dell'IVAFE.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW

Obbligati	Esclusi
Persone fisiche Enti non commerciali Società semplici ed equiparati ex art 5 TUIR Titolari effettivi	Enti commerciali Società di persone Società di capitali Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano o che lavorano presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia Contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi

Oggetto di dichiarazione nel quadro RW

Investimenti detenuti all'estero	Attività estere di natura finanziaria
Immobili situati all'estero o diritti reali immobiliari o quote di essi Oggetti preziosi Opere d'arte Imbarcazioni o navi da diporto Beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia Immobili ubicati in Italia ma posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero	Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti (partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli similari; titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero; depositi e conti correnti costituiti all'estero) Contratti di natura finanziari stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli) Metalli preziosi detenuti all'estero Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge Attività finanziarie italiane detenute all'estero Attività e investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi non collaborativi Attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti

Sanzioni per omessa o errata compilazione del quadro RW

Investimento e attività detenute in Paesi White List	Dal 3% al 15% dell'importo che si sarebbe dovuto riportare
--	--

Nota bene

Al contribuente è riconosciuta la possibilità di **sanare l'omessa presentazione** del modulo RW **entro 90 giorni** dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale con il pagamento di una sanzione pari a 258 euro.

Copyright © - Riproduzione riservata